



SENT. N. 20/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23569** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

A. di F.C. & C. S.A.S. (già A. di

F.L. & C. S.A.S.), codice fiscale e partita I.V.A. *omissis*, con

sede legale in *omissis*, viale *omissis*, in persona del

socio accomandatario e rappresentante legale C.F., nato a

omissis il *omissis*, cod. fisc. *omissis*;

C.F., nato a *omissis* il *omissis*,

cod. fisc. *omissis*, residente in *omissis*, viale *omissis*,

nella sua qualità di amministratore e socio accomandatario della

A. di F.C. & C. S.a.s. (già A. di F.L.

& C. S.a.s.);

	L.F. , nata ad <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice fiscale	
	<i>omissis</i> , residente in <i>omissis</i> , via <i>omissis</i> ,	
	nella sua qualità di amministratrice e socia accomandataria pro tempore della	
	predetta società;	
	G.G. , nato a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , codice fiscale	
	<i>omissis</i> , residente in <i>omissis</i> , via <i>omissis</i> ,	
	nella sua qualità di amministratore e socio accomandatario pro tempore della	
	predetta società;	
	tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetto Pellerito ed elettivamente	
	domiciliati presso il suo studio in Torino, via Martini Mauri n. 13, P.E.C.	
	<i>benedettopellerito@pec.ordineavvocatitorino.it</i> .	
	Uditi, nell'udienza camerale del 17 gennaio 2024 il Consigliere relatore Ivano	
	Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Marco Mormando e l'Avv. Benedetto Pellerito per i	
	convenuti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La Procura regionale ha citato in giudizio gli odierni convenuti, per sentirli	
	condannare al pagamento della complessiva somma di euro 83.047,63	
	(ottantatremilaquarantasette/63), in favore di Finpiemonte S.p.a. e per essa	
	della Regione Piemonte.	
	A fondamento della propria pretesa, il requirente ha addotto, in estrema sintesi,	
	la mancata rendicontazione e restituzione del finanziamento, a valere sulla	
	legge regionale n. 21/1997 in materia di sviluppo e qualificazione	
	dell'artigianato, concesso da Finpiemonte S.p.a. alla società A.	
	- pag. 2 di 6 -	

S.A.S. con nota del 26 settembre 2007, per l'importo di complessivi euro

190.000,00, dei quali euro 133.000,00 (pari al 70%) con fondi regionali e la

restante quota del 30% a carico della banca co-finanziatrice Intesa Sanpaolo.

Il finanziamento veniva erogato con provvedimento emesso in data 11

dicembre 2007.

Il contributo era finalizzato all'avvio di un'impresa artigiana di nuova

costituzione e, in particolare, per l'apertura di una gelateria in *omissis*,

omissis – strada *omissis*, all'interno del centro commerciale

“Mondovicino”.

Nella ricostruzione attorea, l'impresa convenuta ometteva di inviare la

rendicontazione finale dell'intervento entro il previsto termine dell'11 ottobre

2009 (peraltro, già più volte prorogato su propria istanza), impendendo così di

verificare l'effettiva attuazione degli investimenti e la realizzazione degli

obiettivi indicati nel relativo programma.

L'impresa si rendeva, altresì, morosa nel pagamento delle rate del

finanziamento erogato.

Il requirente, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio

sorto con la percezione del contributo pubblico, ha dedotto la responsabilità

della società convenuta e dei suoi legali rappresentanti e amministratori,

consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità

pubblicistica.

Con comparsa depositata in giudizio, gli odierni convenuti, pur contestando la

fondatezza della domanda attorea, hanno richiesto di accedere al rito

abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del

giudizio mediante l'offerta di pagamento di una somma specificata nella misura

	del 30% della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura.	
	La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta.	
	Il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dai convenuti e con decreto n. 30 del 12 ottobre 2023 ha disposto il pagamento della somma di euro 24.914,29 (ventiquattromilanovecentoquattordici/29) in favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni.	
	Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante il pagamento di tale somma, mediante deposito, in particolare, di copia delle contabili dei bonifici effettuati per l'importo complessivo sopra indicato, nonché delle reversali di incasso n. 34975 del 20/11/2023 e n. 37656 del 6/12/2023 rilasciate dalla Regione Piemonte e relative all'incameramento della suddetta somma.	
	La regolarità della documentazione è stata verificata con l'adesione del Pubblico Ministero nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 ed il giudizio è stato, pertanto, trattenuto in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dai convenuti, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	- pag. 4 di 6 -	

	visto l’articolo 130, comma 8, c.g.c.,	
	dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di A. di	
	F.C. & C. S.A.S., C.F., L.	
	F. e G.G.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Alessandra Olessina, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 20/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali”	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, <u>data della firma digitale</u>	
	- pag. 5 di 6 -	

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno
2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 20/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente